

Legge regionale 18 dicembre 2001 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/01/2002

**Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.**

### **Articolo 3**

*(Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi)*

1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicità, in idonee aree collocate in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilità di realizzare barene conterminate in conformità con i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.